



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Roma, 79 Tel. 0965/741033 – Partita IVA 00710510801

e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it - www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 30.12.2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016, COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017 S.M.I.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle **ore 18,17** convocato dal Presidente del consiglio con avviso prot. n. 2760 del 24.12.2021 ed integrato con avviso prot. n. 2784 del 29.12.2021, si è riunito sotto la direzione del Presidente, in sessione straordinaria, in prima convocazione, in seduta pubblica il Consiglio Comunale composto dai sigg.:

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	P	A
1 SPADARO MICHELE – SINDACO	X	
2 SACCA' PIETRO	X	
3 SERRA ALESSANDRA		X
4 CALARCO DOMENICO	X	
5 D'AGOSTINO ROSARIO	X	
6 GAETANO SANTO	X	
7 D'AGOSTINO GIUSEPPE	X	
8 FOTI DOMENICO		X
9 MORABITO FRANCESCA ROSETTA in Priolo		X
10 POLIMENI DOMENICO		X
11 PRINCI DOMENICO - PRESIDENTE	X	

Presenti n. 07 assenti n. 04 (Serra, Foti, Morabito, Polimeni).

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, con funzione verbalizzante ai sensi dell'art. 97 c. 4 D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che il numero dei consiglieri presenti consente di ritenere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

In merito al punto all'ordine del giorno indicato in oggetto,

Il Presidente invita il Sindaco ad illustrare la proposta deliberativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio n. 07 in data 02.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 08 in data 02.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021.2023, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune, con deliberazione di C.C. n. 33 del 20.10.2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014,

n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RAPPRESENTATO che l'art. 26, comma 11, del T.U.S.P. dispone che, salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all' art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in houseproviding*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTI gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) del 20/11/2019, a cura del MEF e della Corte dei conti al seguente URL:
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa;

PRESO ATTO che, nelle predette Linee guida, con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue. “Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D. Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione”;

VISTE le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR;

VISTA la deliberazione n. 6/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti, ove si chiarisce che:

- l'adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie [...] persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo;
- appare, pertanto, evidente che, ancorché “suggerito” e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello “standard” di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti;
- dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 33 del 20.10.2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Laganadi, ai sensi dell'articolo 24 del citato D. Lgs. n. 175/2016, con l'individuazione di quelle da mantenere/alienare;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che conferma le risultanze del piano di

razionalizzazione approvato con deliberazione di C. C. n. 18 del 16.12.2020, il cui esito è di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONE DA MANTENERE:

- ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.
- GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO TIRRENO REGGINO RC A.R.L.
- PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A;

PARTECIPAZIONE DA ALIENARE:

- ASPROGAL – GRUPPO AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO DELL’ASPRMONTE S.R.L. (società inattiva).
- CONSORZIO CICLO INTEGRALE AREA DELLO STRETTO. (società inattiva).
- CONSORZIO ECODISTRETTO DELLA VALLATA DEL GALLICO. (società inattiva).

Nessuna azione viene intrapresa nei confronti di FATA MORGANA S.P.A. già in liquidazione;

CONSIDERATO:

- che per le partecipazioni per le quali è stata deliberata l’alienazione, l’Ente ha l’onere di effettuare le comunicazioni ai fini dell’attivazione degli adempimenti di competenza delle diverse Società secondo le previsioni dei rispettivi Statuti;
- che ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta da parte delle Società oggetto di alienazione e che pertanto si procederà con i successivi passaggi ai fini della dismissione delle quote;

RICHIAMATA la possibilità fornite dalla Legge 145/2018 in merito alla sospensione delle cessioni e eventuali progetti di fusione fino al 31.12.2021.

RILEVATO, pertanto, che alla data odierna la situazione delle partecipazioni del Comune di Laganadi risulta invariata rispetto a quella analizzata in sede di precedente revisione;

PRESO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espressi ai sensi dell’ art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell’ Area Finanziaria;

Con votazione palese ed unanime, come di seguito espressa nei modi di legge:

Presenti n. 6 (oltre il Sindaco) - Assenti n. 4 (Serra, Foti, Morabito, Polimeni) - Votanti n. 7 - Astenuti n. 0 - Favorevoli n. 7 - Contrari n. 0 su n. 6 consiglieri presenti (oltre il Sindaco).

DELIBERA

1. **di approvare** la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Laganadi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20 del D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, rispetto a quello approvato con deliberazione di C.C. n. n. 33 del 20.10.2017, il cui esito è così di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONE DA MANTENERE:

- ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.
- GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO TIRRENO REGGINO RC A.R.L.
- PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A;

PARTECIPAZIONE DA ALIENARE:

- ASPROGAL – GRUPPO AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO DELL’ASPRMONTE S.R.L. (società inattiva).
- CONSORZIO CICLO INTEGRALE AREA DELLO STRETTO. (società inattiva).
- CONSORZIO ECODISTRETTO DELLA VALLATA DEL GALLICO. (società inattiva).

Nessuna azione viene intrapresa nei confronti di FATA MORGANA S.P.A. già in liquidazione

3. **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate, all'esito delle ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione C. C. n. 33 del 20.10.2017;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. **di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente per materia, nonché al Revisore dei Conti del Comune di Laganadi;
6. **di disporre** la trasmissione del presente deliberato e l'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., con le modalità di cui all'art 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n 114 alla struttura di cui all'art 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art 5, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 medesimo;
7. **di dare atto** che tale relazione dovrà essere comunicato al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti;

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere determinata dall'esigenza di consentire l'inserimento dei dati sul portale del Tesoro, nel rispetto della tempistica di legge, con separata votazione:

Presenti n. 6 (oltre il Sindaco) - Assenti n. 4 (Serra, Foti, Morabito, Polimeni) - Votanti n. 7 - Astenuti n. 0 - Favorevoli n. 7 - Contrari n. 0 su n. 6 consiglieri presenti (oltre il Sindaco).

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to: D. Princi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Assunta Maria Neri

PARERI D.LGS267/2000 - Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016, COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017 S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO E CONTABILE

La sottoscritta dr.ssa Milena Chilà, Responsabile Area finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile.

Il Responsabile Area finanziaria
f.to: Dr.ssa Milena Chilà

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 03.01.2022

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line reg. n. 7 del 03.01.2022 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

Dalla residenza comunale, li 03.01.2022

L'ADDETTO
f.to: A. D'Agostino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è:

- divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione);

- **dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.**

Dalla residenza comunale li, 30.12.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell'originale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993.

L'originale è agli atti dell'Ente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Laganadi, li 03.01.2022

Il Segretario Comunale

f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri